Firmato Da: FRANCHINI ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4cf69d8430db005715cf3cad3983d40c - Firmato Da: MOSTARDA SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 33edd594adb06688a5655abc180f69

CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Roma, V Collegio, composta dai sigg.Magistrati:

dott.ssa Anna Maria Franchini - Presidente
dott.Giorgio Poscia - Consigliere
dott.ssa Sabrina Mostarda - Consigliere rel.

all'udienza del 2.11.18 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa in grado di appello iscritta al n.144/16 r.g. vertente tra:

INPGI – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA"
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.Bruno E.Pontecorvo

APPELLANTE

E

[redacted] S[redacted]
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.Jeni Alessandro

APPELLATA

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.10361/15.

Conclusioni delle parti: come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Firmato Da: FRANCHINI ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4cf69d8430db005715cf3cad3983d40c - Firmato Da: MOSTARDA SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 33edd594adb06688a5655ab

L'Inpgi propone appello alla sentenza sopra indicata con la quale il Tribunale di Roma ha revocato il decreto ingiuntivo emesso in suo favore per il pagamento di euro 53.167,00 a titolo di contributi dovuti per il rapporto di lavoro giornalistico intrattenuto dall'[redacted] con il dipendente [redacted] da maggio 2007 ad aprile 2012, accertato sulla base del verbale ispettivo del 7.6.12.

L'Inpgi sosteneva dovuti i contributi in quanto il [redacted] aveva svolto attività di lavoro giornalistico nell'ufficio stampa dell'[redacted] ai sensi della l.n.150/00.

[redacted], azienda all'epoca svolgente attività di servizio pubblico locale in Palermo, resisteva alla domanda affermando di non aver mai previsto nella propria pianta organica un ufficio stampa o un ruolo di addetto stampa; gli unici comunicati pubblicati sul proprio sito internet erano attinenti alla sola divulgazione di disposizioni comunali e della Dirigenza aziendale in merito alla variazione o temporanea sospensione di orari, tragitti e/o postazioni di fermata dei propri autobus, ovvero orientate verso il marketing, la pubblicità.
Inoltre il [redacted] era un suo dipendente con inquadramento dapprima come operaio, quindi come collaboratore di ufficio e dall'1.8.11 assegnato presso lo Staff di Direzione Generale con mansioni di segretario del Presidente, e, contestualmente, di collaborazione con la Direzione Commerciale: in tale ruolo si era occupato dello smistamento della corrispondenza e delle telefonate, della realizzazione di fotocopie, cura degli appuntamenti del Presidente, nonché -in via residuale e marginale- della copiatura delle disposizioni di Digenti apicali e del Presidente da questi predisposte, dell'invio a mezzo fax e telematico degli elaborati di questi ultimi, nonché della copiatura delle loro disposizioni sul sito aziendale ovvero della comunicazione e trasmissione di dette disposizioni all'esterno.

Il tribunale ha ritenuto non dovuti i contributi perché non provata la natura giornalistica dell'attività del INPGI.
Il tribunale ha correttamente riportato il contenuto della l.n.150/00 recante la disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni nonchè il contenuto dell'art.1 della legge sulle attività che costituiscono attività di formazione e sulla necessità che alla stessa siano preposti gli uffici stampa, costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti.
Ha quindi correttamente evidenziato che a questa attività degli uffici stampa è stata legislativamente riconosciuta natura giornalistica, riservata ai giornalisti.
Ma ha poi ritenuto che rispetto alle mansioni assegnate al dipendente non vi fosse una presunzione legale riferibile alle attività indicate nell'art.1 cit.
Di conseguenza l'assegnazione del [redacted] quale "*addetto ai rapporti con soggetti istituzionali e non, che operano nel settore della mobilità, al fine di promuovere l'immagine dell'azienda verso le istituzioni e la stampa*" (incarico conferito da [redacted] al dipendente), non necessariamente significava che lo stesso avesse svolto attività giornalistica.
Inoltre, i comunicati stampa in atti asseritamente redatti dal dipendente poiché recanti in calce la sua firma, erano pochi e non provavano la prevalenza delle attività svolte.
Alla luce delle attività concretamente svolte dal [redacted] (non caratterizzate dalla creatività, dall'intellettualità e dalla intermediazione critica delle notizie) e considerando che i rapporti con la stampa erano stati limitati al mero invio di comunicazioni e senza alcun apporto elaborativo dei testi

da diffondere all'esterno, per il tribunale doveva ritenersi che l'Inpgi non aveva offerto prova della natura giornalistica delle mansioni svolte dal [redacted]
Da ciò discendeva la natura tecnico-amministrativa (e quindi non giornalistica) delle prestazioni rese dal [redacted] che non aveva svolto alcuna funzione di mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della sua conoscenza.

L'INPGI appella la sentenza per erronea interpretazione della l.n.150/00 e per omessa ed erronea valutazione del materiale istruttorio.

Resiste [redacted] chiedendo il rigetto dell'appello.

All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa con pubblica lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'INPGI ha censurato l'erronea interpretazione dell'art.1 l.n.150/00 e l'errata valutazione del materiale istruttorio da parte del tribunale, alla luce del tenore di questa norma,.
Va ricordato che l'art.1 l.n.150/00 prevede che "1. *Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche informa associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.*
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale e' costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità."

Le doglianze dell'INPGI, a parere della Corte, sono fondate in relazione all'erronea valutazione del materiale istruttorio relativo all'attività svolta dal [redacted] da leggersi necessariamente sulla base del contenuto della l.n.150/00.

Osserva il Collegio che dalla documentazione in atti e dalla prova testimoniale, emerge che [redacted] abbia di fatto istituito un ufficio stampa all'interno della sua organizzazione ovvero una funzione, impersonata dal [redacted] diretta alle finalità indicate nella l.n.250/00.
L'esistenza "di fatto" di questo settore di attività di [redacted] (sebbene senza previsione espressa nella pianta organica,) si evince chiaramente dalla documentazione in atti prodotta dall'INPGI e posta a base del verbale di accertamento.
La stessa assegnazione dell'incarico al [redacted] del luglio 2011 nella parte in cui si riferisce ad attività "*relative alla comunicazione*" lascia pensare ad una funzione specificatamente preposta al settore informativo ed ai rapporti con la stampa.
Altri documenti depongono in tal senso, nella parte in cui [redacted] ha utilizzato termini che identificano funzioni tipiche di un ufficio stampa: la comunicazione del 2010 e 2011 a società

Firmato Da: FRANCHINI ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4cf69d8430db005715cf3cad3983d40c - Firmato Da: MOSTARDA SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 33edd594adb06688a5655ab

pubblicitaria per ottenere il servizio di agenzia stampa del notiziario regionale Sicilia nella quale si invita la società a contattare "*l'incaricato per i rapporti con la stampa,* [redacted] [redacted]", l'autorizzazione agli abbonamenti agenzie di stampa, (dove il [redacted] viene di nuovo definito "*incaricato ai rapporti con la stampa*"), l'Estratto guida per i servizi [redacted] a Palermo dove è presente la dicitura "*testi a cura dell'Ufficio stampa* [redacted]" e sotto viene indicato il nominativo di "[redacted]" come "*pubblicista.*", il numero di telefono del [redacted] è posto a disposizione da [redacted] per "*comunicazione con la stampa*", la comunicazione del Direttore [redacted] del 25.11.098 con la quale il direttore comunica le nuove credenziali internet del [redacted] con l'account "ufficiostampa@a[redacted]

Vi sono poi comunicati stampa, firmati dal [redacted] (ed a lui attribuibili, in assenza di diversa ed evidente prova contraria), nei quali si ha anche un minimo di rielaborazione (vedi i comunicati stampa sul progetto contro la contraffazione dei biglietti [redacted] dove viene illustrata la problematica, indicati gli obiettivi aziendali e le misure per raggiungerli, i comunicati stampa sull'attivazione del servizi di car sharing) ovvero vi sono riportate le dichiarazioni del presidente [redacted]

Questi comunicati non hanno ad oggetto solo i cambiamenti delle linee e degli orari, ma anche notizie inerenti in generale il servizio reso e l'attività istituzionale di [redacted] (es. progetti, novità organizzative, assunzioni, ecc..). Inoltre, sul sito internet il [redacted] fornisce notizie sul servizio [redacted]

L'INPGI ha poi prodotto note di invio dei comunicati stampa alle testate giornalistiche nonché email interne dove egli discute con un interlocutore [redacted] sulle notizie da dare ed il relativo "taglio".

D'altro canto, le attività svolte dal [redacted] corrispondono pienamente a quelle oggetto dell'incarico professionale conferito nel 2007 da [redacted] alla giornalista professionista [redacted] "*per la comunicazione e per le relazioni dell'azienda con gli organi di formazione*", nel quale [redacted] affermava la "*necessità di avvalersi della collaborazione di un giornalista affinché curi i rapporti con i mezzi di comunicazione e che attraverso la redazione di articoli garantisca la divulgazione delle attività aziendali ed in particolare l'informazione ai cittadini sui servizi resi*", dove appunto [redacted] afferma la necessità di avvalersi di un "*giornalista professionista*".

Inoltre, nella nota del 25.5.12 redatta dal [redacted] si legge che la giornalista C[redacted] fece l'addetto stampa solo fino al 2008, che egli prima lavorava con la giornalista ai comunicati stampa e che successivamente proseguì da solo in tale attività.

Alla luce di tale situazione, emerge con evidenza l'operatività della legge n. 150 del 2000 che ha normativamente riconosciuto l'attività degli uffici stampa come giornalistica e riservata a giornalisti.

È poi chiaro che il contenuto dell'attività giornalistica, in ente che non svolge istituzionalmente attività giornalista (come [redacted] ma come anche gli altri enti pubblici destinatari della l.n.150/00) è connessa alle finalità di mantenere i rapporti con la stampa, fornire indicazioni sui servizi e le attività svolte, come da finalità indicate nel comma 5:" *5. Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:*

Firmato Da: FRANCHINI ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4cf69d8430db005715cf3cad3983d40c - Firmato Da: MOSTARDA SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 33edd594adb06688a5655ab7180f69

a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;

b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;

c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;

d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;

e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;

f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonchè quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.

Si tratta delle attività svolte dal [redacted] nei comunicati stampa in atti e nella pagina Internet aziendale. Inoltre, diversamente da quanto evidenziato dal tribunale è stata prodotta una copiosa campionatura di comunicati stampa redatti dal [redacted] peraltro indicata dall'INPGI solo come "estratta a campione".

Né le dichiarazioni testimoniali sconfessano il dato documentale.
I giornalisti escussi hanno tutti confermato che avevano rapporti professionali con il [redacted] che lavorava all'ufficio stampa [redacted] che egli era il riferimento per la stampa in [redacted], che era lui a predisporre i comunicati stampa e ciò da desumevano dal loro taglio giornalistico.
Non è verosimile la circostanza riferita dai testimoni [redacted] per i quali il [redacted] si limitava a pubblicare i comunicati "*predisposti da altri*" [redacted] dirigente [redacted] ovvero che non si occupava di rielaborare per la successiva pubblicazione sul sito internet i comunicati che pervenivano dalle varie direzioni ciò in quanto "*a ciò provvedeva eventualmente lo stesso direttore generale o il presidente* " (teste [redacted], Direttore della direzione risorse umane): queste dichiarazioni non sono verosimili perché appare abbastanza anomalo che il Presidente di una società di [redacted] si occupi di scrivere comunicati stampa sugli orari, sui servizi, disservizi e progetti vari facendo poi firmare quanto da lui scritto da una terza persona. Peraltro nessuno dei due ha lavorato nello stesso settore del [redacted].
In secondo luogo, le dichiarazioni sono sconfessate dalle email interne fra il [redacted] ed altri dipendenti sopra menzionate, dalle quale si evince chiaramente che era il [redacted] a scrivere i comunicati, ad elaborare le notizie ed a discuterne il taglio con i colleghi.
In terzo luogo la testimone Sirchia, segretaria del Presidente [redacted] (quello cioè che avrebbe scritto i comunicati stampa facendoli inviare e firmare dal Ricco) ha affermato che il [redacted] era addetto all'ufficio stampa, si occupava di intrattenere i rapporti con i giornalisti e di rielaborare il contenuto degli ordini di servizio che provenivano dall'area direzione; ella poi sottoponeva il testo (scritto dal [redacted] all'approvazione successiva del Presidente o del Direttore e quindi andava in pubblicazione sul sito internet ed il [redacted] apponeva il suo nome.

Firmato Da: FRANCHINI ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4cf69d8430db005715cf3cad3983d40c - Firmato Da: MOSTARDA SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 33edd594adb06688a5655abe180

La testimone ha affermato che il [redacted] si occupava anche di inoltrare i comunicati via email alle testate giornalistiche ed aveva il collegamento con diverse agenzie di stampa che consultava per il suo lavoro.
La testimone ha espressamente dichiarato di aver lavorato con [redacted] "*nella stessa stanza*", quindi era sicuramente maggiormente a conoscenza della sua attività rispetto ai due dirigenti.

Dall'istruttoria risulta inoltre che questa era la parte preponderante dell'attività svolta dal [redacted] perché non risulta altra attività se non quella riferita dai due testimoni dirigenti (non particolarmente attendibili, per il contrasto delle loro dichiarazioni con il dato documentale e con quanto dichiarato dagli altri testimoni) di "*gestione della corrispondenza*" (che verosimilmente ben può essere compatibile con le attività di addetto all'ufficio stampa), telefonate o email all'esterno (su richiesta del Presidente).

Dall'istruttoria è pertanto sufficientemente emerso che il [redacted] iscritto come giornalista pubblicista, ha svolto assiduamente attività giornalistica in qualità di addetto stampa, redigendo comunicati che inviava regolarmente alle testate giornalistiche, curando i contenuti giornalistici del sito istituzionale e i contatti con gli organi di informazione, attività che integra gli elementi tipici della professione giornalistica nell'ambito delle strutture addette all'informazione istituzionale ed ai rapporti con la stampa che caratterizzano la figura professionale dell'addetto stampa.
Tale attività presupponeva necessariamente un'attività di reperimento delle notizie presso le fonti interne ed esterne e si è realizzata attraverso la rielaborazione di dette notizie e la loro diffusione.
Poco importa, poi, che la rielaborazione fosse minima, atteso che l'opera di intermediazione nella diffusione delle notizie era comunque effettivamente svolta, sicché può dirsi che senza di essa le notizie non sarebbero state diffuse e non lo sarebbero state in quella forma.
Trattasi, in definitiva, di attività di natura giornalistica, la quale comprende non solo l'attività che si realizza con la stesura di pezzi ed articoli o con la preparazione ed il completamento della notizia e con la partecipazione al programma di preparazione del giornale, ma anche l'attività di regolazione del flusso di notizie che, afferendo alla elaborazione od al completamento delle stesse anche in ragione del modo e del tempo per fornirle al pubblico, comporta creatività giornalistica, con le specificità dello svolgersi nell'ambito delle finalità indicate nella l.n.150/00 nei termini sopra illustrati.
Indubbiamente infatti, con il flusso continuo di comunicati stampa (a vario oggetto, come sopra indicato) e di notizie sul sito internet, il [redacted] illustrava le attività delle istituzioni e il loro funzionamento, promuoveva l'accesso ai servizi pubblici nonché conoscenze approfondite su temi di rilevante interesse pubblico in [redacted] (vedi le notizie sul car sharing, sulle assunzioni), promuoveva l'immagine delle amministrazioni (tutte finalità informative di cui al comma 5 dell'art.1 l.n.150/00 sopra già riportate)

Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n.9558/12 proposta da [redacted] Palermo spa;

Firmato Da: FRANCHINI ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4cf69d8430db005715cf3cad3983d40c - Firmato Da: MOSTARDA SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 33edd594adb06688a5655ab

-condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado liquidate in euro 6.800,00 per il primo grado ed euro 4.757,00 per il grado d'appello, oltre spese forfettarie al 15%, iva e cap.

Roma, 2.11.18

Il Consigliere estensore
Dott.ssa Sabrina Mostarda

Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Franchini

Firmato Da: FRANCHINI ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4cf69d8430db005715cf3cad3983d40c - Firmato Da: MOSTARDA SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 33edd594adb06688a5655abe180f89